

DECRETO DEL DIRETTORE

N. 140 DEL 03/09/2020

OGGETTO:

Accordo tra ESU di Padova, ESU di Venezia ed ESU di Verona per il reciproco utilizzo delle graduatorie di concorso approvate.

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14 comma 5 della Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8, ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Azienda, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione all'esterno e che non siano riservati alla competenza degli altri organi;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 22.03.2019 ad oggetto: "Nomina del Direttore dell'ESU – Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona" che attribuisce al medesimo la competenza per la sottoscrizione di ogni negozio giuridico non espressamente riservato ad altri organi;

PRESO ATTO inoltre che:

- l'art 9 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, prevede che le Amministrazioni dello Stato, anche in ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione con le modalità indicate in un regolamento statale da approvare ai sensi dell'art. 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400;
- l'art. 3, comma 61, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, stabilisce che, nelle more dell'emanazione del predetto regolamento, gli Enti possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse;

CONSIDERATO che ESU di Padova, ESU di Venezia ed ESU di Verona:

- a) sono enti strumentali della Regione Veneto, istituiti con L.R. n. 8/1998, accumulati dalla mission di erogare i servizi per il diritto allo studio agli studenti universitari degli Atenei di rispettiva competenza del Veneto;
- b) applicano il CCNL Funzioni Locali ed hanno fabbisogni di personale analoghi;
- c) attraverso l'utilizzo e lo scorrimento reciproco di graduatorie dei candidati classificatisi idonei a procedure concorsuali pubbliche intendono perseguire economie di scala, oltre che offrire ai candidati maggiori possibilità occupazionali;

RITENUTO OPPORTUNO pertanto sottoscrivere un accordo tra gli ESU di Padova, Venezia e Verona per il reciproco utilizzo delle graduatorie di concorso pubblico approvate per il reclutamento di personale, così come definito dai Piani triennali dei fabbisogni dei rispettivi Enti;

ESAMINATA sul punto la bozza di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento (Allegato_1) e accertato che non vi sono motivi che ostano alla sua sottoscrizione;

VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E T A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di accordo nel testo che si allega al presente provvedimento (Allegato 1);
3. di dare mandato al Responsabile dell'Area Risorse Umane di procedere con gli adempimenti necessari per la sua esecuzione;
4. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;
5. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio "Albo on line" per i provvedimenti di competenza.

IL DIRETTORE
(Francesca Ferigo)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunto l'impegno di € _____ sul cap. _____

del Conto / del Bilancio _____

al n. _____ ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, _____

IL RAGIONIERE

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____

IL DIRETTORE

ACCORDO TRA ESU DI PADOVA, ESU DI VENEZIA ED ESU DI VERONA PER IL RECIPROCO UTILIZZO DELLE RISPETTIVE GRADUATORIE DI CONCORSO PUBBLICO APPROVATE

TRA

ESU, Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova, con sede a Padova - Via San Francesco, 122, P.IVA 00815750286, che interviene nel presente accordo in persona del suo Direttore, dott. Stefano Ferrarese

ESU, Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Venezia, con sede a Venezia - Dorsoduro, 3439/a, P.IVA 01740230279, che interviene nel presente accordo in persona del suo Direttore, dott. Daniele Lazzarini

ESU, Azienda regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona, con sede a Verona - Via Dell'Artigliere,9, P.IVA 01527330235, che interviene nel presente accordo in persona del suo Direttore, dott.ssa Francesca Ferigo

(ESU di Padova, ESU di Venezia ed ESU di Verona di seguito congiuntamente denominate "PARTI", disgiuntamente "PARTE")

PREMESSO CHE

- l'articolo 15 della Legge n. 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art 9 della legge 16/01/2003, n. 3 prevede che le Amministrazioni dello Stato, anche in ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei alle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione con le modalità indicate in un regolamento statale da approvare ai sensi dell'art. 17 della Legge 400/1988;
- l'art. 3, comma 61 della legge 24/12/2003, n. 350 stabilisce che, nelle more dell'emanazione del predetto regolamento, gli Enti possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse;
- il presente accordo si propone, tra i vari obiettivi, quello di realizzare economie di scala attraverso l'utilizzo di procedure concorsuali unitarie per la soddisfazione di fabbisogni professionali analoghi delle Parti, oltre che per offrire ai candidati maggiori possibilità occupazionali;
- le Parti, come su individuate, applicano il CCNL comparto Funzioni Locali;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Le Parti, nei limiti stabiliti dalla programmazione dei rispettivi Piani Triennali dei fabbisogni di personale, s'impegnano reciprocamente a mettere a disposizione le proprie graduatorie di pubblici concorsi per l'utilizzo di candidati idonei collocati in graduatoria, durante tutto il periodo della loro validità, al fine di soddisfare il fabbisogno di personale a tempo determinato e a tempo indeterminato delle rispettive organizzazioni.
2. E' possibile l'utilizzo reciproco di graduatorie, approvate in seguito all'espletamento di pubbliche selezioni, per la copertura di posti a tempo indeterminato e determinato, purché nella stessa categoria e profilo professionale dei posti previsti dalle graduatorie in utilizzo. In altri termini vi deve essere omogeneità tra il posto da coprire e quello in graduatoria sia in termini di

- categoria che di profilo. Per quanto riguarda poi il profilo deve essere possibilmente lo stesso o, quanto meno, deve essere coerente, anche alla luce dei requisiti richiesti come titolo di studio.
3. La Parte detentrici della graduatoria d'interesse la mette a disposizione della Parte richiedente, la quale procederà a sua volta mediante scorrimento in base all'ordine di graduatoria dei candidati idonei utilmente ivi collocati, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Parte detentrici e della normativa vigente in materia di privacy (GDPR - Regolamento UE 2016/679).
 4. Ai candidati idonei interpellati viene assegnato un termine di 15 giorni per confermare la propria disponibilità all'assunzione programmata. In caso di accettazione della proposta di assunzione da parte del candidato, si procederà alla stipula del contratto di lavoro in base alla normativa vigente. L'eventuale rifiuto a prendere servizio presso la Parte richiedente entro il termine previsto non pregiudicherà in alcun modo la posizione in graduatoria del candidato medesimo.
 5. Al termine del procedimento di assunzione d'interesse, ne saranno rendicontati gli esiti alla Parte detentrici della graduatoria utilizzata, per consentirne l'eventuale suo successivo scorrimento.
 6. Le Parti s'impegnano ad aggiornarsi reciprocamente sullo stato di scorrimento delle graduatorie vigenti e/o su quelle di nuova approvazione.
 7. Allo scopo ciascuna delle Parti è tenuta a comunicare il nominativo di un referente per le comunicazioni ed i rapporti oggetto del presente accordo.
 8. L'utilizzo delle graduatorie concorsuali deve avvenire comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzione del personale nelle pubbliche amministrazioni ed in coerenza con i vincoli posti dagli strumenti di programmazione economico- finanziaria di ciascuna delle Parti del presente accordo.
 9. Il presente accordo ha durata di tre anni dalla sua sottoscrizione.
 10. Per quanto non espressamente ivi previsto si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Parti con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile ed alle leggi in materia.
 11. Il presente accordo non è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella B allegata al D.P.R. 642/1972.
 12. Il presente atto sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa - Parte II, allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'ESU di Padova
dott. Stefano FERRARESE
firmato digitalmente

per l'ESU di Venezia
dott. Daniele LAZZARINI
firmato digitalmente

per l'ESU di Verona
dott.ssa Francesca FERIGO
firmato digitalmente